

LA COPERTURA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI PART-TIME

Dal 1° gennaio 2013 il lavoratore deve guadagnare almeno **198,17** euro alla settimana per avere la piena copertura contributiva con l'Inps.

Se la retribuzione, e quindi il relativo versamento previdenziale, risulta inferiore, si riduce in proporzione il periodo assicurativo e vengono quindi ad allungarsi i tempi per raggiungere la pensione.

Se si considera che l'anno è composto di 52 settimane, ne deriva che per il 2013 occorre avere una retribuzione di almeno **10.305,00** euro per garantirsi la completa copertura contributiva dei dodici mesi.

Più complessa la situazione per i lavoratori a tempo parziale: nei loro confronti una particolare salvaguardia per evitare penalizzazioni sulla pensione è stata introdotta dalla legge 863/84. La norma scatta solo in presenza di determinate condizioni; se queste mancano, poiché, la pensione è calcolata sulle retribuzioni degli ultimi anni, svolgere un'attività parziale e quindi con salari più modesti negli ultimi anni può significare ricevere una pensione dimezzata e perdere i frutti di un'intera vita lavorativa.



* ANZIANITA' ASSICURATIVA

Un primo problema riguarda i requisiti contributivi per il diritto alla pensione; un lavoratore a tempo parziale avrà diritto alla copertura contributiva intera della settimana se ha percepito, sempre nella settimana, una retribuzione almeno pari al minimale previsto per l'Inps; così nel 2012 è necessario percepire una retribuzione di almeno **198,17** euro settimanali.

Se il lavoratore part-time, in ogni settimana dell'anno non è sceso sotto tale livello, significherà che si sarà comunque garantito la copertura contributiva delle 52 settimane e che avrà aggiunto alla sua posizione previdenziale un altro anno di contributi utili per realizzare il diritto alla pensione.

* MISURA DELLA PENSIONE.

Diverso è il discorso circa la misura della pensione. Questa viene calcolata sulla base dei salari percepiti negli ultimi anni e il lavoratore a part-time verrebbe quindi fortemente penalizzato sotto il profilo pensionistico.

In queste situazioni l'Inps opera con i seguenti criteri:

- determina il numero delle ore retribuite nell'anno a tempo parziale;
- divide il numero di dette ore per il numero delle ore che costituiscono l'orario normale per chi lavora a tempo pieno;
- il risultato costituisce il numero delle settimane di contribuzione riconoscibili per i periodi a tempo parziale;
- divide la retribuzione percepita nell'intero anno a tempo parziale per le settimane trovate e si ha la retribuzione da prendere a calcolo per la pensione.

Supponiamo che un assicurato nel 2006 abbia lavorato per 20 ore settimanali anziché per 40 ore e abbia percepito una retribuzione di 150,00 euro settimanali; applicando i criteri precedenti, è come se avesse lavorato per sei mesi a 40 ore settimanali. Si prende poi la retribuzione percepita nell'anno, pari a 150,00 euro per 52 settimane (per un totale di 7.800 euro) e la si divide per 26 settimane e cioè per i sei mesi; ne deriva una retribuzione settimanale di 300,00 euro ed è questa che verrà considerata dall'Inps per il calcolo della pensione.

In concreto, malgrado il lavoratore abbia percepito una retribuzione di 516,46 euro al mese, la pensione verrà calcolata su un salario di 1.032,91 euro, con evidenti vantaggi per l'assicurato.

* CONTRATTO SCRITTO.

Alcune importanti precisazioni: la procedura sopra descritta si applica esclusivamente nei confronti di coloro che, nell'ambito della stessa azienda, abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con tutte le modalità previste dalla legge 863/84 e cioè previo accordo sindacale e con contratto a tempo parziale stipulato per iscritto.

Ne consegue che coloro che, dopo aver percepito retribuzioni elevate, iniziano negli ultimi anni di lavoro un'attività a tempo parziale al di fuori delle garanzie della legge 863, subiranno una forte penalizzazione sulla pensione, con il rischio, anzi la certezza, di veder vanificati in gran parte i versamenti contributivi effettuati durante lunghi anni di attività a tempo pieno.

★ ATTENZIONE: NOVITA' IMPORTANTISSIMA !

La Corte Costituzionale con Sentenza n° 202 del 28 maggio 1999 ha stabilito che le disposizioni favorevoli, relative al computo dei periodi di lavoro a tempo parziale nella liquidazione delle pensioni, contenute nell'articolo 5, comma 1 della legge 863 del 1984, devono essere applicate non solo in presenza di rapporti convertiti in tale forma da occupazione a tempo pieno, ma anche nei rapporti di lavoro sorti direttamente con orario ridotto a norma della suddetta legge.

Quindi il calcolo della pensione deve basarsi sulla retribuzione imponibile utile per il tempo pieno, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro fosse fin dall'inizio a tempo parziale e, soprattutto, destinato a rimanere tale.

Minimali retributivi per il calcolo della contribuzione

Minimale orario per il part-time. La legge 389/89 stabilisce che, dal 1° gennaio 1989, per i lavoratori part-time, la retribuzione minima oraria da assumere a base di calcolo dei contributi previdenziali scatta rapportando alle giornate di lavoro settimanali a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo poi l'importo per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori full-time. Questo importo si moltiplica per il numero delle ore effettuato ogni giorno.

Questi i passaggi per determinare il minimale orario (articolo 1, comma 4, del Dl 338/89, confermato dall'articolo 9 del decreto legislativo 61/2000):

- ▶ si moltiplica il superminimale giornaliero (**47,07 € per il 2013**) per il numero delle giornate di lavoro a orario normale. Questo numero, in linea generale, è pari a 6 giornate, anche in caso di settimana corta (orario di lavoro settimanale distribuito in 5 giorni);
- ▶ si divide il prodotto ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale fissato dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

Con questo criterio, ipotizzando un orario settimanale contrattuale di 40 ore, il minimale orario part time 2013 è 7,06 € ($47,07 \times 6 = 282,42 \text{ €}$ diviso $40 = 7,06$), con il previsto arrotondamento a due centesimi). Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative i criteri sono contenuti nella circolare Inps n. 247 del 29 novembre 1997

Lavoratori a domicilio. Anche qui si applica l'indice Istat del 3,0 % e il limite minimo di retribuzione giornaliera viene stabilito in 26,15 € da ragguagliare a 47,07 €

Limite per l'accredito dei contributi. Il limite minimo di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (anche per il part-time) è fissato nel 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 2013, quindi, questo limite settimanale (che non si applica per i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne) è pari a 198,17 € (40% di 495,43 €), mentre il limite annuale è di 10.305,00 €

Retribuzioni convenzionali. Segnaliamo infine le indicazioni Inps sulle retribuzioni convenzionali, fissate in generale a 26,15 € (retribuzione giornaliera minima per il 2013), mentre la retribuzione convenzionale per pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa è di 654,00 € (retribuzione convenzionale mensile). Per le retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca l'Inps rinvia a una futura circolare.

ALL'OMBRA –

Mentre me leggo er solito giornale
spaparacchiato all'ombra d'un pajaro
vedo un porco e je dico: - Addio, majale! -
vedo un ciuccio e je dico: - Addio, somaro! -

Forse 'ste bestie nun me capiranno,
ma provo armeno la soddisfazione
de potè di' le cose come stanno
senza paura de finì in prigione.

Trilussa